



*Ministero dell' Ambiente e della
Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

Ministero della cultura

**SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 per effetto del quale il Ministero della transizione ecologica cambia la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114";

VISTO l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e successive modificazioni, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e prevede, per le valutazioni d'impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria tecnica la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Autonoma della Sardegna, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. GAB/DEC/2012/001 dell'11 gennaio 2012;

VISTO l'articolo 17-*undecies* del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2022, recante “Individuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie al phase out dell’utilizzo del carbone in Sardegna e alla decarbonizzazione dei settori industriali dell’Isola”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 125 del 30 maggio 2022;

VISTO l’Allegato I-bis alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo ad opere e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 ed in particolare il punto 3.2.1 di tale allegato;

VISTO l’art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”;

VISTA l’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di “Metanizzazione Sardegna – Tratto Nord” ubicato nella regione Sardegna, nelle provincie di Nuoro, Oristano e Sassari, presentata dalla Snam Rete Gas S.p.A. con nota prot. 228 del 26 luglio 2017, acquisita con protocollo 17766/DVA del 26 luglio 2017;

VISTA la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvenuta in data 3 agosto 2017, dell’avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità, ai fini della consultazione del pubblico;

PRESO ATTO che il progetto è ricompreso tra le tipologie di opere di cui all’allegato II-bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, al punto 1, lettera b) – “Installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO₂ ai fini dello stoccaggio geologico, superiori a 20 km” sottoposte, ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 2, del medesimo decreto, a procedura di verifica di assoggettabilità in sede statale;

PRESO ATTO che nel gennaio 2020, come previsto dal Regolamento europeo CE n. 2018/1999, è stato inviato alla Commissione Europea il Piano Integrato Energia e Clima per il decennio 2021-2030 e che tale Piano prevede ancora l’utilizzo del gas seppure in maniera decrescente per accompagnare la transizione verso l’utilizzo di energie da fonti rinnovabili;

CONSIDERATO che, stante l’interferenza diretta dell’area di studio con alcune aree protette Natura 2000, la Snam Rete Gas S.p.A., in virtù dell’art. 6, punto 7, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006 ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell'istanza di VIA, nonché le integrazioni fornite in data 16 maggio 2018, a fronte della richiesta dell'allora Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali prot. n. DVA/1075 del 17 gennaio 2018;

VISTA la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvenuta in data 20 giugno 2018, dell'avviso relativo alla presentazione della predetta documentazione integrativa, ai fini della consultazione del pubblico;

VISTA l'ulteriore documentazione integrativa volontaria trasmessa dalla Snam Rete Gas S.p.A. in data 29 marzo 2019, concernente alcuni approfondimenti e modifiche di tracciato predisposte al fine di rispondere alle osservazioni pervenute a seguito del precedente deposito di documentazione integrativa;

VISTA la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvenuta in data 3 maggio 2019, dell'avviso relativo alla presentazione della predetta documentazione integrativa volontaria, ai fini della consultazione del pubblico;

PRESO ATTO che:

- a) in data 9 giugno 2017 la Società Gasdotti Italia - SGI ha richiesto alla Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Valutazioni Ambientali l'attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 per il progetto "Sistema di Trasporto Gas naturale Sardegna – Sezione Centro Nord" pressoché analogo al progetto oggetto del presente provvedimento;
- b) con nota prot. 17485 dell'11 agosto 2017 la Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Valutazioni Ambientali, in riferimento al nuovo riparto di competenze previsto dal decreto legislativo n. 104 del 2017, ha trasmesso all'allora Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali gli atti amministrativi relativi al procedimento "Sistema di Trasporto Gas naturale Sardegna – Sezione Centro Nord" per la prosecuzione a livello statale del procedimento di VIA già avviato presso la Regione medesima;

VISTA la nota prot. 21/19 del 1° aprile 2019 con cui, a seguito della sigla di un accordo di principio tra la Società Snam Rete Gas e la Società Gasdotti Italia, la stessa Società Snam Rete Gas, ha comunicato che in pari data la Società Gasdotti Italia è entrata nella Società per azioni denominata ENURA, soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Snam Rete Gas S.p.A.. Di conseguenza, la Società Gasdotti Italia ha rinunciato ai procedimenti VIA e autorizzativi da essa avviati, relativi ai progetti di metanizzazione della Sardegna, subordinatamente alla voltura degli stessi ad ENURA S.p.A., in qualità di proponente;

PRESO ATTO che:

- a) il progetto di "Metanizzazione della Sardegna – tratto Nord" è finalizzato alla realizzazione della prima dorsale di trasporto regionale di gas naturale in quanto la Sardegna è l'unica regione italiana ad essere ancora priva di una rete di trasporto del gas naturale;
- b) l'opera interessa il territorio di tre province (Provincia di Nuoro, Provincia di Oristano e Provincia di Sassari) e si articola in una serie di interventi consistenti nella

posa di condotte principali nonché di svariate linee secondarie (o derivate) che assicureranno l'approvvigionamento delle diverse utenze esistenti lungo il tracciato delle stesse;

c) il progetto di metanizzazione, a valle delle modifiche di tracciato trasmesse in data 29 marzo 2019, consiste nella realizzazione di circa 237 km di linee principali così suddivise:

- 1) Metanodotto Palmas Arborea - Macomer DN 650 (26"), DP 75 bar, lunghezza 50,100 km;
- 2) Metanodotto Macomer – Porto Torres DN 650 (26"), DP 75 bar, lunghezza 78,680 km;
- 3) Metanodotto Macomer - Olbia DN 400 (16"), DP 75 bar, lunghezza 108.325 km;

e di circa 112 km di linee secondarie (8 linee), suddivise nelle seguenti tratte:

- 4) Metanodotto Derivazione per Alghero DN 200 (8"), DP 75 bar, lunghezza di 18,460 km;
- 5) Metanodotto Stacco per Comune di Ittiri DN 150 (6"), DP 75, lunghezza di 0,305 km nel territorio comunale di Ittiri in Provincia di Sassari;
- 6) Metanodotto Derivazione per Nuoro DN 400 (16"), DP 75 bar, lunghezza di 54,260 km;
- 7) Metanodotto Stacco per Comune di Pozzomaggiore DN 150 (6"), DP 75 lunghezza di 1,055 km nel territorio comunale di Pozzomaggiore in Provincia di Sassari
- 8) Metanodotto Allacciamento per Sassari DN 200 (8"), DP 75 lunghezza di 6,280 km;
- 9) Metanodotto Allacciamento per Siamanna DN 150 (6"), DP 75 bar, lunghezza di 5,330 km;
- 10) Metanodotto Allacciamento per Suni DN 150 (6"), DP 75 bar, lunghezza di 15,500 km;
- 11) Metanodotto Allacciamento per Thiesi DN 150 (6"), DP 75 bar, lunghezza di 10,455 km;

CONSIDERATO che, in merito al sistema delle aree protette della Rete Natura 2000, le opere in progetto interferiscono direttamente con le seguenti aree:

- a) ZPS ITB023050 "Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali" (per una lunghezza pari a 30,300 km): tratte Macomer – Porto Torres e Macomer - Olbia;
- b) ZSC ITB021101 "Altopiano di Campeda" (per una lunghezza pari a 13,820 km): tratte Macomer – Porto Torres e Macomer - Olbia;
- c) ZSC ITB011113 "Campo di Ozieri e Pianure comprese tra Tula e Oschiri" (per una lunghezza pari a 27,545 km): tratta Macomer - Olbia;
- d) ZPS ITB0130484 "Piana di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri" (per una lunghezza pari a 23,110 km): tratta Macomer – Olbia;
- e) ZPS ITB023051 "Altopiano di Abbasanta" (per una lunghezza pari a 16,045 km): tratta Derivazione per Nuoro;

e che i siti non direttamente interferiti dalle opere in progetto sono:

- a) SIC ITB031104 "Media Valle del Tirso e Altopiano di Abbasanta - Rio Siddu" (distanza inferiore a 500 m dalle aree di intervento);

- b) SIC ITB012212 “Sa Rocca Ulari” (distanza inferiore a 500 m dalle aree di intervento);
- c) SIC ITB011109 “Monte Limbara” (distanza compresa tra 500 e 1000 metri dalle linee in progetto);

ACQUISITO il parere positivo, con condizioni ambientali, n. 3243 del 10 gennaio 2020 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;

PRESO ATTO che nel proprio parere n. 3243 del 10 gennaio 2020 la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ha valutato, in conclusione, che l’unica interferenza che permane, a valle di tutte le varianti e le ottimizzazioni progettuali identificate, è rappresentata dalla sottrazione di habitat all’interno di Siti Natura 2000, che comunque risulta inferiore al 1% rispetto alla superficie totale dell’habitat interessato;

PRESO ATTO che ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono pervenute numerose osservazioni e pareri di cui la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ha tenuto conto, congiuntamente alle controdeduzioni fornite dal proponente, nella predisposizione del parere e nella definizione delle condizioni ambientali dello stesso;

ACQUISITO il parere positivo, con condizioni ambientali, espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con nota della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio prot. 30477 del 25 ottobre 2019;

ACQUISITE le osservazioni espresse dalla Regione Autonoma della Sardegna con nota prot. 24562 del 26 novembre 2019, dalle quali emerge, comunque, una valutazione sostanzialmente non ostativa alla realizzazione del progetto, tant’è che si raccomanda il rispetto di alcune condizioni;

PRESO ATTO che a tali osservazioni la Società proponente ha fornito riscontro con nota prot. n. 200 del 9 dicembre 2019 comunicando alla Regione Autonoma della Sardegna che è propria intenzione sviluppare il progetto esecutivo e le successive fasi, in accordo alle osservazioni formulate dalla Regione medesima, recependo, ove possibile, le raccomandazioni fornite;

PRESO ATTO che la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, nel proprio parere n. 3243 del 10 gennaio 2020, ha valutato:

- a) condivisibili le raccomandazioni fornite nelle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna prot. 24562 del 26 novembre 2019, che vengono prescritte e dovranno pertanto essere considerate a tutti gli effetti quali “condizioni ambientali”;
- b) che, per quanto riguarda le ottimizzazioni di percorso, il Proponente dovrà perfezionare il progetto in fase esecutiva, condividendo le scelte finali con la Regione Autonoma della Sardegna e con i suoi diversi Uffici competenti sul territorio;

CONSIDERATO che con riferimento alla lettera b) del precedente capoverso, le ottimizzazioni di percorso perfezionate in fase esecutiva, dovranno essere trasmesse, a valle della condivisione delle stesse con la Regione Autonoma della Sardegna e con i suoi diversi

Uffici competenti sul territorio, al Ministero della transizione ecologica e al Ministero della cultura, per una valutazione di eventuali aspetti di competenza, fatta salva l'acquisizione dei previsti pareri e autorizzazioni per la relativa realizzazione;

CONSIDERATO, quindi, che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere positivo n. 3243 del 10 gennaio 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 99 pagine;
- b) il parere positivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo espresso con nota della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio prot. 30477 del 25 ottobre 2019, costituito da n. 86 pagine, comprensivo degli allegati;
- c) le osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna prot. 24562 del 26 novembre 2019, costituite da 22 pagine;

VISTO il decreto ministeriale 27 agosto 2020, n. 185, avente ad oggetto l'espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale, con condizioni ambientali, per il progetto di "Metanizzazione Sardegna – Tratto Sud", presentato da Snam Rete Gas S.p.A., alla titolarità del quale è successivamente subentrata la ENURA S.p.A. ;

DATO ATTO che la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, con nota prot. 62944/MATTM del 10 agosto 2020, ha proposto è stata posta all'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la sottoscrizione di un decreto positivo di compatibilità ambientale di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

CONSIDERATO che con nota prot. 16386/UDCM dell'11 settembre 2020 sono stati restituiti alla Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo gli atti trasmessi con nota prot. 62944/MATTM del 10 agosto 2020, in ragione dell'esigenza di un approfondimento istruttorio;

DATO ATTO che con nota prot. 32928/MiTE del 15 marzo 2022 è stata posta all'Ufficio di Gabinetto del Ministero della transizione ecologica la sottoscrizione di un decreto positivo di compatibilità ambientale di concerto con il Ministro della cultura;

CONSIDERATO che con nota prot. 22904/UDCM del 18 ottobre 2022 sono stati restituiti alla Direzione generale valutazioni ambientali gli atti trasmessi con nota prot. 32928/MATTM del 15 marzo 2022, in ragione della modifica normativa intervenuta con il decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;

RITENUTO sulla base di quanto premesso di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25, del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

DECRETA

Art. 1

Giudizio di compatibilità ambientale

1. È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto "Metanizzazione Sardegna – Tratto Nord", proposto dalla Snam Rete Gas S.p.A., alla titolarità del quale è

successivamente subentrata la ENURA S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - piazza Santa Barbara 7, subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4.

2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata dell'efficacia del presente provvedimento è di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, trascorsi i quali, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Art. 2

Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3243 del 10 gennaio 2020. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati in tale parere.

Art. 3

Condizioni ambientali del Ministero della cultura

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo prot. 30477 del 25 ottobre 2019 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati in tale parere.

Art. 4

Condizioni ambientali della Regione Autonoma della Sardegna

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui alle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna prot. 24562 del 26 novembre 2019, non ricomprese nelle condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati in tali osservazioni.

Art. 5

Verifiche di ottemperanza

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 e, in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.

2. La Regione Autonoma della Sardegna provvede alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nelle proprie osservazioni prot. 24562 del 26 novembre 2019, di cui all'articolo 4.

3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti individuati a tal fine nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS. Il Ministero della cultura effettua le attività di verifica tramite i propri Uffici centrali e periferici così come indicato nel proprio parere.

4. I soggetti e gli uffici di cui ai commi 2 e 3 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, comunicandone

tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, al Ministero della cultura.

5. Qualora i soggetti e gli uffici di cui ai commi 2 e 3 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza.

6. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4 si provvede con oneri a carico del soggetto proponente nei limiti in cui le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

Art. 6

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è notificato alla ENURA S.p.A., al Ministero della cultura, alla Direzione generale Infrastrutture e sicurezza del Ministero della transizione ecologica, alla Regione Autonoma della Sardegna, alle Provincia di Nuoro, alla Provincia di Oristano e alla Provincia di Sassari, ai Comuni di: Abbasanta, Alghero, Berchidda, Bolotana, Bonorva, Borore, Borutta, Cossoine, Dualchi, Ittiri, Loiri Porto San Paolo, Macomer, Mara, Monti, Mores, Noragugume, Norbello, Nuoro, Olbia, Ollastra, Olmedo, Oniferi, Orani, Oristano, Oschiri, Ottana, Ozieri, Palmas Arborea, Paulilatino, Porto Torres, Pozzomaggiore, Romana, Sassari, Semestene, Siamanna, Simaxis, Sindia, Suni, Thiesi, Torralba, Uri, Villanova Truschedu, Zerfaliu, all'Autorità di Bacino regionale della Sardegna e all'ARPA Sardegna.

2. Il presente decreto, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, al parere del Ministero della cultura e alle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna, è reso disponibile sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica eseguita ai soggetti all'art. 6, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'art. 6, comma 2.

**IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI**

Gianluigi Nocco



GIANLUIGI NOCCO
Ministero della
Transizione Ecologica
Direttore Generale
21.11.2022 14:41:24
GMT+00:00

**IL SOPRINTENDENTE SPECIALE
PER IL PNRR
DIRETTORE GENERALE**

Luigi La Rocca

Firmato digitalmente da

LUIGI LA ROCCA

CN = LA ROCCA
LUIGI
C = IT